

**Delibera n. 1464**

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI  
DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL  
SIG. ROBERTO ORIGGI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA  
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 14956 del 29 marzo 2005 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Roberto Origgi, nato a Oggiono (LC) il 19 settembre 1952;

VISTA la nota del 29 marzo 2019 (prot. n. 18030 di pari data) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Roberto Origgi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 19 settembre 2019 (prot. n. 67700 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Roberto Origgi;

VISTA la nota del 25 febbraio 2020 (prot. n. 9707/20), ricevuta dall'interessato in data 3 marzo 2020, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Roberto Origgi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione, tra l'altro, dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver contraffatto la firma della clientela su modulistica contrattuale;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Roberto Origgi con nota del 1° aprile 2019 (prot. n. 17067 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa anche al consulente in data 31 luglio 2020 (prot. n. 34072 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Roberto Origgi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Roberto Origgi non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Roberto Origgi la sopracitata violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 3, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma della clientela sulla modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, considerato che:

- la condotta del consulente non era diretta a conseguire vantaggi personali né ha arrecato un concreto pregiudizio alla clientela che non ha, conseguentemente, proposto alcun reclamo. In



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

particolare, alla contraffazione della firma non è seguita la prestazione del servizio di consulenza nei confronti dei clienti coinvolti nella vicenda, i quali non risultano aver posto in essere alcuna operazione sulla base dei moduli di profilatura recanti firme apocrife;

- con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta agli atti alcun precedente a suo carico;

– con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Roberto Origgi a titolo di dolo, che, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento collaborativo nel ricostruire le proprie condotte, riconoscendo la commissione di ulteriori irregolarità rispetto a quelle inizialmente rilevate dall'Intermediario.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Roberto Origgi, nato a Oggiono (LC) il 19 settembre 1952, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di due mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 29 settembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti